

LINEE GUIDA DI ATENEO PER LA PROCEDURA DI CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK NEL RUOLO DI PROFESSORI ASSOCIATI

(artt. 16 e 17 del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT))

Il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT), adottato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, così come modificato dalla Legge n. 79 del 29.06.2022, è stato emanato con D.R. n. 1110 del 31.10.2023 ed è disponibile sul sito web dell'Ateneo al seguente link:

<https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/regolamenti/personale/personale-docente/regolamento-rtt>

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento, la procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track nel ruolo di professori associati avviene con le modalità qui di seguito indicate.

1. Richiesta di valutazione

Nell'ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte in sede di programmazione dagli organi di governo, l'interessato, a partire dal quarto anno di contratto e per ciascun anno di titolarità dello stesso, che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, presenta richiesta di valutazione al proprio Dipartimento di afferenza.

Sono previste tre scadenze entro le quali l'interessato può presentare la richiesta di valutazione, stabilite rispettivamente come segue:

- Prima scadenza: entro il 10 gennaio di ciascun anno
- Seconda scadenza: entro il 10 maggio di ciascun anno
- Terza scadenza: entro il 10 settembre di ciascun anno

I termini e le modalità di presentazione della richiesta, compreso il fac-simile di domanda, verranno pubblicate dall'Ufficio del Personale Accademico sul sito web dell'Ateneo nella pagina web dedicata: <https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-docenti-ricercatori/info-docenti-ricercatori>.

Resta inteso che le scadenze sopra indicate possono essere ridefinite per sopravvenute esigenze dell'Ateneo.

2. Avvio procedura di valutazione

Il Consiglio di Dipartimento, valutata l'istanza dell'interessato, delibera in merito alla richiesta di avvio della procedura di valutazione nella prima data utile, indicando i criteri di valutazione e l'attività didattica da assegnare al candidato.

L'eventuale delibera del Consiglio di Dipartimento in senso negativo deve essere adeguatamente motivata.

La delibera deve contenere altresì la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice, individuata secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento. In caso di impossibilità motivata del Dipartimento, la designazione dei componenti della Commissione giudicatrice può essere effettuata con delibera successiva, in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della domanda dell'interessato.

Le delibere del Consiglio di Dipartimento devono essere trasmesse all'Ufficio del Personale Accademico, unitamente ad una copia della richiesta di valutazione presentata dall'interessato ed eventuale altra documentazione.

Il fac-simile di delibera viene reso disponibile dall'Ufficio del Personale Accademico nella cartella condivisa con i dipartimenti denominata APER/DIP.

3. Autorizzazione procedura di valutazione

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l'avvio della procedura di valutazione dell'interessato.

4. Nomina della Commissione giudicatrice

Il Direttore del Dipartimento, che ha richiesto l'avvio della procedura valutativa, nomina con proprio decreto direttoriale la Commissione giudicatrice. Il Decreto di nomina viene trasmesso all'Ufficio del Personale Accademico per la pubblicazione all'Albo online di Ateneo.

5. Invito al candidato a presentare la documentazione

L'Ufficio del Personale Accademico invia una mail all'indirizzo istituzionale dell'interessato con cui:

- comunica la prosecuzione della procedura valutativa;
- comunica la composizione della Commissione giudicatrice, indicando il termine per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione per l'incompatibilità dei commissari;
- invita l'interessato a presentare la documentazione che intende sottoporre a valutazione indicando i termini e le modalità di svolgimento della procedura, comprensiva della prova didattica che l'interessato deve sostenere nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Sono oggetto di valutazione le pubblicazioni, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca e l'eventuale attività assistenziale svolte nell'ambito del contratto dal ricercatore. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel periodo precedente la stipula del contratto.

6. Lavori della commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, disciplinata dall'art. 17 del Regolamento, conclude i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione all'Albo online del decreto di nomina, salvo esigenze dell'Ateneo di un termine più breve.

7. Approvazione atti

Gli atti vengono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla conclusione lavori della Commissione giudicatrice.

Il decreto di approvazione atti viene pubblicato sul sito web d'Ateneo e trasmesso al Dipartimento. Non è previsto che il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione deliberino la proposta di chiamata.

8. Inquadramento nel ruolo di professore associato

Al termine della procedura, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore a tempo determinato in Tenure Track viene inquadrato nel ruolo di professore associato nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Ateneo.

Sono previste infatti tre scadenze per l'assunzione:

- per le domande presentate entro il 10 gennaio: nel mese di settembre dello stesso anno
- per le domande presentate entro il 10 maggio: nel mese di dicembre dello stesso anno
- per le domande presentate entro il 10 settembre: nel mese di aprile dell'anno successivo

In caso di esito negativo della valutazione, la nuova istanza potrà essere presentata non prima di un anno dalla precedente e nel rispetto delle scadenze definite dall'Ateneo.

Resta inteso che le scadenze di inquadramento possono essere ridefinite per sopravvenute esigenze dell'Ateneo.

REGIME TRANSITORIO

- a) Fino al 31.12.2026, se l'interessato è stato per almeno 3 anni titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, su sua richiesta potrà essergli riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni.

Pertanto, la procedura di valutazione per l'inquadramento del ricercatore a tempo determinato in Tenure Track nel ruolo di professore associato, sopra illustrata, potrà avvenire dopo (almeno) dodici mesi dalla presa di servizio.

- b) Fino al 31.12.2026, se l'interessato è stato per un periodo non inferiore a 3 anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, su sua richiesta potrà essergli riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 2 anni.

Pertanto, la procedura di valutazione per l'inquadramento del ricercatore a tempo determinato in Tenure Track nel ruolo di professore associato, sopra illustrata, potrà avvenire non prima di 24 mesi dalla presa di servizio.

- c) Ai ricercatori a tempo determinato disciplinati dall'art. 24, comma 3, lettera b) si continua ad applicare la disciplina prevista dall'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29.06.2022.